

Gazzetta ufficiale

L 166

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno
24 giugno 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/1017 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1018 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante duecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1019 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 7
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1020 della Commissione, del 23 giugno 2016, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 9

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1021 del Parlamento europeo, dell'8 giugno 2016, sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale** 10
- ★ **Decisione (UE) 2016/1022 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro** 14
- ★ **Decisione (UE) 2016/1023 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i sali di ammonio inorganici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 14 agosto 2013 la Repubblica francese ha informato la Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito «l'Agenzia») e gli altri Stati membri di aver adottato, in data 21 giugno 2013, una misura provvisoria⁽²⁾ per proteggere la popolazione dall'esposizione all'ammoniaca rilasciata da materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio, utilizzati in edilizia.
- (2) La misura provvisoria è stata autorizzata fino al 14 ottobre 2016 dalla decisione di esecuzione 2013/505/UE della Commissione⁽³⁾, adottata a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (3) Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Repubblica francese ha avviato la procedura di restrizione inoltrando all'Agenzia un fascicolo conforme all'allegato XV il 18 giugno 2014.
- (4) Nel fascicolo conforme all'allegato XV⁽⁴⁾ veniva proposta una restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici, che sono aggiunti agli isolanti in cellulosa come ritardanti di fiamma poiché questi provocano, in determinate condizioni, l'emissione di gas di ammoniaca. Anziché fissare un limite per il tenore di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, il fascicolo proponeva un limite di 3 ppm per l'emissione di ammoniaca da isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Il fascicolo dimostrava la necessità di intervenire a livello di Unione.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ *Journal officiel de la République française* del 3 luglio 2013, «Ordinanza del 21 giugno 2013 relativa al divieto di immissione sul mercato, importazione, vendita, distribuzione e fabbricazione di materiali isolanti in ovatta di cellulosa con sali di ammonio come additivi». Il progetto di ordinanza è stato per la prima volta presentato alla Commissione a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013, che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa (GUL 275 del 16.10.2013, pag. 52).

⁽⁴⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/999a106c-6baf-48c7-8764-0c55576a2517>

- (5) Il 3 marzo 2015 il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia (nel seguito il «RAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV, giungendo alla conclusione che esiste un rischio per la salute umana legato al rilascio di ammoniaca da miscele e articoli isolanti in cellulosa e che tale rischio va affrontato. Il RAC ha inoltre affermato che la restrizione proposta, quale modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione in termini di efficacia nella riduzione di tali rischi.
- (6) Il RAC ha proposto che la restrizione riguardi l'immissione sul mercato di isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici, sia sotto forma di miscela sia sotto forma di articolo. Il RAC ha raccomandato che la restrizione imponga ai fornitori di miscele isolanti in cellulosa di comunicare a valle della catena di approvvigionamento e, in ultima istanza, agli utilizzatori finali (utilizzatori professionali e consumatori) il tasso di carico massimo ammissibile ⁽¹⁾ della miscela isolante in cellulosa utilizzata nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato per dimostrarne la conformità, ad esempio attraverso la documentazione che accompagna le miscele o l'etichettatura. La restrizione dovrebbe inoltre imporre che, nel momento in cui le miscele isolanti in cellulosa vengono utilizzate da utilizzatori a valle, il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato, in modo che le emissioni di ammoniaca non superino il livello determinato nella prova condotta prima dell'immissione sul mercato. Il RAC ha inoltre raccomandato che, a titolo di deroga, le miscele isolanti in cellulosa utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa non debbano rispettare il valore limite stabilito per l'emissione di ammoniaca, in quanto tale valore limite va rispettato dall'articolo stesso al momento della sua immissione sul mercato o del suo uso.
- (7) Il 10 giugno 2015 il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia (nel seguito il «SEAC») ha adottato un parere sulla restrizione proposta nel fascicolo conforme all'allegato XV indicando che tale restrizione, quale modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati in termini di proporzionalità tra vantaggi e costi socioeconomici che essa comporta.
- (8) Il SEAC ha concluso che, piuttosto che il termine di un anno proposto nel fascicolo conforme all'allegato XV, agli operatori economici andrebbe concesso un termine di due anni per disporre di tempo sufficiente onde garantire che le emissioni di ammoniaca da isolanti in cellulosa contenenti sali di ammonio inorganici siano inferiori al valore limite di emissione specificato.
- (9) Il RAC e il SEAC hanno convenuto con la Repubblica francese che non fosse opportuno concedere un'esenzione per gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici da utilizzare all'aperto.
- (10) Nel corso della procedura di restrizione è stato consultato il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, che fa capo all'Agenzia, e si è tenuto conto delle sue raccomandazioni.
- (11) Il 25 giugno 2015 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC ⁽²⁾ alla Commissione. In base a tali pareri la Commissione ha concluso che gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici presentano un rischio inaccettabile per la salute umana laddove l'emissione di ammoniaca raggiunga o superi una concentrazione di 3 ppm nelle condizioni di prova specificate.
- (12) Al momento non è disponibile alcun metodo specifico per misurare l'emissione di ammoniaca da isolanti di cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici. Finché non sarà sviluppato un metodo specifico è pertanto opportuno adattare un metodo di prova esistente, la specifica tecnica CEN/TS 16516, ai fini del suo uso per determinare la conformità con la restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici.
- (13) Le parti interessate dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a garantire che, qualora negli isolanti in cellulosa siano utilizzati sali di ammonio inorganici, le emissioni di ammoniaca non superino il limite specificato. L'applicazione della restrizione relativa ai sali di ammonio inorganici andrebbe pertanto differita. Ai fini della continuità e della certezza del diritto la restrizione dovrebbe essere tuttavia immediatamente applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in uno Stato membro che ha già adottato misure nazionali volte alla restrizione dell'uso di sali di ammonio negli isolanti in cellulosa, autorizzate dalla Commissione nel quadro della procedura di salvaguardia di cui al regolamento REACH.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

⁽¹⁾ Il tasso di carico dell'isolante in cellulosa (indicato, ad esempio, in kg/m²) è espresso in spessore (indicato, ad esempio, in m) e densità (indicata, ad esempio, in kg/m³).

⁽²⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/522a9f94-058a-4bef-9818-f265a1d2d64d>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«65. Sali di ammonio inorganici	<ol style="list-style-type: none">1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m³) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4. Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità. L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:<ol style="list-style-type: none">a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni;b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova;c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova;d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %;e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca;f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.»
---------------------------------	---

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1018 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2016****recante duecentoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 20 giugno 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Data di nascita: 12.10.1964. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano DRAFRD64R12Z301; b) mandato di arresto spiccato dalle autorità italiane il 16.11.2007; c) considerato latitante dalle autorità italiane (14.12.2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.3.2004.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1019 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	135,3	
	ZZ	135,3	
0709 93 10	TR	120,5	
	ZZ	120,5	
0805 50 10	AR	164,2	
	CL	136,1	
	MA	100,9	
	TR	151,6	
	ZA	173,5	
	ZZ	145,3	
	0808 10 80	AR	118,6
BR		109,7	
CL		138,2	
CN		75,7	
NZ		156,6	
SA		114,4	
US		160,2	
ZA		114,0	
ZZ		123,4	
0809 10 00		TR	238,5
		ZA	254,4
		ZZ	246,5
0809 29 00	TR	397,6	
	ZZ	397,6	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	148,5	
	ZZ	148,5	
0809 40 05	TR	148,6	
	ZZ	148,6	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1020 DELLA COMMISSIONE**del 23 giugno 2016****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la seconda gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa all'acquisto di latte scremato in polvere per il periodo fino al 30 settembre, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute in risposta a gare parziali, la Commissione deve fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/826, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 giugno 2016, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 169,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (GUL 137 del 26.5.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1).

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO

dell'8 giugno 2016

sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la richiesta presentata da 337 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,
- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GUL 113 del 19.5.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽⁴⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽⁵⁾ GUL 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 359 del 16.12.2014, pag. 1.

- vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ⁽²⁾,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione ⁽⁶⁾,
- vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese ⁽⁹⁾,
- viste la raccomandazione della Commissione 2012/771/UE, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale ⁽¹⁰⁾ e la raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva ⁽¹¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),
- visto l'articolo 198 del suo regolamento,

1. decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale;

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 186.

⁽²⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 83 del 22.3.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

⁽⁶⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 77.

⁽⁷⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 196.

⁽⁸⁾ GUL 182 del 29.6.2013, pag. 19.

⁽⁹⁾ GUL 156 del 16.6.2012, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GUL 338 del 12.12.2012, pag. 37.

⁽¹¹⁾ GUL 338 del 12.12.2012, pag. 41.

2. decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
- indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare la direttiva 2005/60/CE e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la stessa direttiva, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze delle autorità degli Stati membri nell'applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative nei confronti di istituzioni riconosciute colpevoli di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2005/60/CE, come previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare efficacemente la direttiva 2011/16/UE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, relativo alla comunicazione spontanea di informazioni fiscali a un altro Stato membro nei casi in cui vi sono fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione e applicazione della direttiva 2014/107/UE; a tal fine e per l'esame di altre basi giuridiche relative ai presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione cui si è fatto precedentemente riferimento, avvalersi dell'accesso a tutti i pertinenti documenti del gruppo «Codice di condotta» che sono stati ottenuti dalle commissioni speciali TAXE 1 e TAXE 2;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze degli Stati membri nel far rispettare gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, coerentemente con l'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2014/91/UE;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2011/61/UE e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2009/138/CE;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2006/43/CE, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione del regolamento (UE) n. 537/2014 della direttiva 2014/56/UE;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze degli Stati membri nel recepire la direttiva 2013/34/UE;
 - indagare sulle denunce relative a inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2012/17/UE;
 - indagare circa la potenziale violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea da parte di qualsiasi Stato membro e dei relativi territori associati e dipendenti, purché pertinente all'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione; a tal fine, valutare in particolare se un'eventuale violazione di questo tipo sia imputabile alla presunta mancata adozione di misure appropriate per evitare l'impiego di veicoli che consentano ai loro titolari finali effettivi di essere celati alle istituzioni finanziarie e ad altri intermediari, avvocati, prestatori di servizi relativi a società e trust o l'impiego di qualsiasi altro veicolo o intermediario che faciliti il riciclaggio di denaro, nonché l'elusione e l'evasione fiscali in altri Stati membri (tra cui l'esame del ruolo dei trust e delle società a responsabilità limitata con un unico socio e delle valute virtuali), tenendo conto nel contempo anche degli attuali programmi di lavoro predisposti a livello di Stati membri e intesi ad affrontare siffatte questioni e ad attenuarne gli effetti;
 - formulare le raccomandazioni che reputi necessarie a tale riguardo, anche in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle suddette raccomandazioni della Commissione del 6 dicembre 2012 concernenti misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come pure valutare le più recenti evoluzioni della strategia esterna della Commissione per un'imposizione effettiva e i nessi tra il quadro giuridico dell'Unione e degli Stati membri e i regimi fiscali di paesi terzi (ad esempio, convenzioni contro la doppia imposizione, accordi sullo scambio di informazioni, accordi di libero scambio), nonché gli sforzi compiuti per promuovere a livello internazionale (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, G20, gruppo di azione finanziaria internazionale in Nazioni Unite) la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva;

3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;
 4. decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;
 5. decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta e dalla commissione speciale TAXE2 saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti;
 6. decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 65 membri;
 7. incarica il suo presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

DECISIONE (UE) 2016/1022 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 luglio 2010, con decisione 2010/401/UE del Consiglio ⁽¹⁾, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che a Cipro esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che, stando ai dati notificati dalle autorità cipriote nell'aprile 2010, nel 2009 il disavanzo pubblico di Cipro ha raggiunto il 6,1 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. Si prevedeva che il debito pubblico lordo avrebbe raggiunto il 62 % del PIL nel 2010, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato.
- (2) Il 13 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 ⁽²⁾, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, aveva destinato a Cipro una raccomandazione, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo entro il 2012. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (3) Il 27 gennaio 2011, la Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, Cipro aveva adottato misure che costituivano progressi adeguati verso la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio. L'11 gennaio 2012, la Commissione ha confermato nuovamente che Cipro aveva adottato misure efficaci verso una correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo.
- (4) Le autorità cipriote hanno chiesto assistenza finanziaria all'Unione, agli Stati membri la cui moneta è l'euro e al Fondo monetario internazionale (FMI) per favorire il ritorno dell'economia di Cipro a una crescita sostenibile. Il 25 aprile 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236/UE ⁽³⁾, destinata a Cipro, riguardante misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile. Parallelamente, il Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha concesso a Cipro uno strumento di assistenza finanziaria. In tale contesto, il 26 aprile 2013 le autorità cipriote e la Commissione, per conto del MES, hanno firmato un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica.
- (5) Il 16 maggio 2013, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci ma che si erano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l'adozione della raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata a Cipro, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.
- (6) Il 6 settembre 2013, la Commissione ha concluso che Cipro aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016, come raccomandato dal Consiglio il 16 maggio 2013.

⁽¹⁾ Decisione 2010/401/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 32).

- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, Cipro è stata esonerata dall'obbligo di presentare relazioni distinte nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e ha invece presentato relazioni nell'ambito del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
- (8) Nel marzo 2016 Cipro è uscita dal suo programma di aggiustamento macroeconomico triennale, che comprendeva l'attuazione di un ambizioso programma di riforme e ha contribuito a garantire la stabilità finanziaria, a migliorare le finanze pubbliche e a ripristinare una crescita economica sostenibile.
- (9) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni ⁽³⁾.
- (11) Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Cipro nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione giustificano le conclusioni seguenti.
- Nel 2015 il disavanzo pubblico è stato pari all'1 % del PIL, portando il disavanzo al di sotto del valore di riferimento previsto dal trattato del 3 % del PIL, con un anno di anticipo rispetto al termine fissato dal Consiglio. Questo miglioramento è dovuto all'impegno profuso per risanare il bilancio e alla progressiva attenuazione degli effetti *una tantum* delle misure volte a stabilizzare il settore finanziario sul disavanzo del 2014.
 - Il programma di stabilità 2016 presentato dal governo cipriota il 13 maggio 2016 prevede un disavanzo pubblico pari allo 0,4 % del PIL nel 2016 e allo 0,5 % del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano, a politiche invariate, un saldo nominale di - 0,4 % del PIL nel 2016 e dello 0 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
 - Secondo la Commissione, il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, è migliorato del 6,6 % del PIL nel periodo 2013-2015.
 - Il rapporto debito pubblico lordo/PIL è salito al 108,9 % nel 2015 rispetto al 102,5 % del 2013 a seguito del sostegno pubblico concesso al settore finanziario e della contrazione del PIL nominale. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il debito pubblico lordo dovrebbe rimanere stabile nel 2016 per poi scendere al 105,4 % del PIL nel 2017, soprattutto a causa dell'aumento del PIL nominale.
- (12) A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Cipro è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe assicurare il rispetto sia con del suo obiettivo a medio termine, compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, si prevede che nel 2016 Cipro rispetti il suo obiettivo a medio termine, mentre per il 2017 si prospetta una qualche deviazione. Il saldo strutturale di Cipro dovrebbe registrare un deterioramento superiore a quanto consentito dalla regola del debito transitoria. Nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure.

(1) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(3) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf

- (13) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (14) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Cipro sia stato corretto e che la decisione 2010/401/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Cipro è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/401/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

DECISIONE (UE) 2016/1023 DEL CONSIGLIO**del 17 giugno 2016****che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, con decisione 2010/289/UE del Consiglio ⁽¹⁾, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Slovenia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo pari al 34,2 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.
- (2) Il 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽²⁾, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovenia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (3) Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ma che, dopo l'adozione di tale raccomandazione iniziale, si sono verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha pertanto ritenuto che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata alla Slovenia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (4) Il 5 marzo 2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in considerazione dei rischi relativi al raggiungimento di una correzione sostenibile entro il 2015, la Commissione ha destinato una raccomandazione alla Slovenia, al fine dell'adozione delle misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, in particolare realizzando lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio.
- (5) A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 46).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza».

- (7) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Slovenia nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti.
- Dopo il picco del 15 % del PIL registrato nel 2013, il disavanzo pubblico è sceso al 5 % del PIL nel 2014 e ha raggiunto il 2,9 % del PIL nel 2015. La riduzione del disavanzo nel 2015 è stata determinata principalmente dalla mancata ripetizione delle misure *una tantum* che hanno inciso sul disavanzo nel 2014 (1,1 % del PIL) e da un aumento significativo delle entrate correnti (1,4 % del PIL), che compensano ampiamente l'incremento della spesa corrente (0,2 % del PIL) e l'incremento della spesa netta in conto capitale (0,2 % del PIL) conseguente a un maggior tasso di assorbimento dei fondi dell'UE.
 - Il programma di stabilità per il periodo 2016-2019, presentato dal governo sloveno il 28 aprile 2016, prevede un decremento del disavanzo pubblico al 2,2 % del PIL nel 2016 e all'1,6 % del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,4 % del PIL nel 2016 e del 2,1 % del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.
 - Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure *una tantum* e di altre misure temporanee, è sceso dello 0,7 % del PIL nel periodo 2013-2015.
 - Il rapporto debito/PIL è salito all'83,2 % del PIL nel 2015, rispetto al 71 % del PIL nel 2013, a causa di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito e di spese *una tantum*. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il debito pubblico lordo dovrebbe aver raggiunto un picco nel 2015 per poi scendere al 78 % del PIL nel 2017 a causa di una riduzione delle riserve di liquidità.
- (8) A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovenia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 *bis*, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine nel 2016. Nel 2017, a politiche invariate, sembra esserci il rischio di una deviazione significativa rispetto all'aggiustamento raccomandato dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine. Si prevede che la Slovenia rispetterà la regola del debito transitoria nel 2016 e la rispetterà sostanzialmente nel 2017. Nel complesso, nel 2016 e nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure.
- (9) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (10) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovenia sia stato corretto e che la decisione 2010/289/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovenia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/289/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT